

## 22

In quanto poi alle Merci, od altri Effetti Assicurati, il rischio nella sua realtà, e quantità dovrà essere comprovato con le consuete Polizze di Carico, o con equivalente giurato Documento; ed il valore sarà calcolato con i Conti, o Fatture di Costo, e Spese, o con altri adattati, e sufficienti ricapiti, ovvero sull' apprezamento nell' Estesa concordato; e con li stessi fondamenti sarà calcolato anche l' interesse scoperto.

## 23

In oltre gli Assicuratori faranno obbligati al pagamento delle Somme assicurate, se del Bastimento, sopra il quale si farà fatto la Sicurtà, non si averà avuto il menomo avviso per il corso di un Anno compiuto, dopo la sua partenza dall' ultimo Porto, dal quale se ne avesse avuto notizia.

## 24

Si eccettuano dal rischio, e dall' obbligo degli Assicuratori tanto li danni derivanti al Bastimento, Spazzj, e Corredi, quanto quelli risentiti dalle cose assicurate per calo, o guasto, ne' casi, nei quali per Legge, o consuetudine ha luogo il rifarcimento in comparto d'Avarea. Si eccettuano pure quei danni, che derivassero allora che per qualsivoglia accidente della Navigazione il Capitano nel corso del Viag-